MISURE URGENTI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE

Art. 2

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 26 FEBBRAIO 2021, N. 21

All'articolo 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «In sede di prima applicazione, l'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno 2020 e' versata entro il 16 marzo 2021 e la relativa dichiarazione e' presentata entro il 30 aprile 2021».

Versione in vigore dal 15 gennaio 2021, non più in vigore dal 2 marzo 2021 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione
Estremi	Decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2021

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-accertamento-riscossione/art-2-provvedimento-abrogato-dalla-l-26-febbraio-2021-n-21/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it